

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5432

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SINISCALCO)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**(MATTEOLI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004

---

*Presentato il 19 novembre 2004*

---

ONOREVOLI DEPUTATI !

### Introduzione

Il processo di riduzione degli arsenali di armi di distruzione di massa iniziato dopo il 1989 e che ha visto coinvolti gli USA e la Federazione russa, così come gli altri Paesi di nuova indipendenza a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica ha portato l'attenzione internazionale a focalizzarsi sugli immani problemi di natura tecnologica, ecologica e finanziaria connessi a tale processo.

L'emergere di tali problemi e l'attenzione ad essi rivolta ha generato la consapevolezza della necessità di uno sforzo collettivo internazionale, specialmente indirizzato verso la Federazione russa ed i Paesi dell'ex Unione Sovietica per i quali le difficoltà economiche e sociali non solo rendevano impossibile gestire autonomamente tali attività, ma aumentavano anche i rischi inerenti al mancato controllo degli arsenali e del processo di distruzione delle armi non convenzionali.

Si è così sviluppato un nuovo approccio a tali problemi: la « Riduzione cooperativa della minaccia » o, con l'acronimo inglese, CTR (*Cooperative Threat Reduction*). Sulla base di tale approccio, nel corso degli anni '90 Stati Uniti, Federazione russa, Unione europea, Giappone e Canada hanno fattivamente collaborato per mettere in sicurezza, smantellare e distruggere gli arsenali nucleari, chimici e biologici, unitamente ai loro vettori ed alle infrastrutture collegate.

Il momento culminante si è avuto nel giugno 2002, in occasione del Vertice G8 di Kananaskis (Canada), allorché è stata lanciata l'iniziativa chiamata « *Global Partnership* » contro la diffusione delle armi di distruzione di massa. Al Vertice di Kana-

naskis i Paesi del G8 si sono impegnati ad investire, nell'arco di dieci anni, la somma complessiva di 20 miliardi di dollari USA per fronteggiare e ridurre la minaccia causata dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e, in particolare, « prevenire il rischio che gruppi terroristici o loro fiancheggiatori possano acquisire o sviluppare sia armi nucleari, chimiche, radiologiche o biologiche, che i relativi vettori, equipaggiamenti materiali e tecnologie ».

In stretta relazione a tale impegno, i Paesi del G8 hanno adottato una serie di principi diretti a superare gli ostacoli precedentemente individuati nella realizzazione dei progetti di cooperazione per la distruzione e lo smantellamento delle armi di distruzione di massa. Tali principi prevedono l'utilizzo da parte dei Paesi del G8 di forme di partenariato, sia bilaterale che multilaterale, nello sviluppo, coordinamento, attuazione e finanziamento dei progetti e delle iniziative nel settore. La finalità comune di tutti i progetti consiste nell'affrontare le problematiche connesse alla non-proliferazione, al disarmo, al terrorismo ed alla sicurezza nucleare ed ambientale onde rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionale.

Sulla scorta di tali premesse, ogni Paese ha la responsabilità fondamentale di rispettare ed attuare i propri obblighi nei settori della non proliferazione, del disarmo, della lotta al terrorismo e nel settore della sicurezza nucleare, assicurando la propria collaborazione con le iniziative dei *partner* sulla base delle priorità individuate congiuntamente. Tali priorità sono state definite con particolare riguardo alla Federazione russa, dove le dimensioni del problema sono oggettivamente maggiori, e riguardano i seguenti settori principali:

- 1) distruzione delle armi chimiche;

2) smantellamento dei sottomarini nucleari non più in servizio;

3) smaltimento dei materiali fissili (quali, *in primis*, il plutonio);

4) reimpiego degli scienziati precedentemente impiegati nella ricerca e nello sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Anche nella « Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa », adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, la « Riduzione cooperativa della minaccia » è indicata come una delle componenti principali, con l'obiettivo di contribuire al disarmo ed alla non proliferazione attraverso il miglioramento del controllo e della sicurezza dei materiali, delle infrastrutture e delle tecnologie sensibili. La predetta Strategia dell'Unione europea prevede un'estensione dei programmi comunitari di assistenza alla Federazione russa anche dopo il 2004. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea ed i suoi Paesi membri hanno già destinato complessivamente circa 600 milioni di euro all'insieme delle iniziative nella Federazione russa. Al Vertice G8 di Kananaskis, infine, la Commissione europea ha previsto un ulteriore miliardo di euro per le aree di intervento della *Global Partnership*.

In occasione del Vertice G8 di Kananaskis, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato la volontà del Governo italiano di impegnare nella *Global Partnership* un miliardo di euro nel corso dei dieci anni successivi. L'Italia ha attivamente partecipato alle attività connesse alla « Riduzione cooperativa della minaccia » sin dalle sue prime battute. Già nel 1993 venne raggiunto un primo accordo bilaterale per migliorare la sicurezza nucleare e la protezione radiologica negli impianti russi di smaltimento e distruzione delle armi nucleari. Un secondo accordo bilaterale, relativo alla costruzione di un gasdotto per il servizio di un impianto russo di distruzione di armi chimiche, è stato firmato nel 2002; infine, nell'aprile 2003, è stato firmato un terzo

accordo, concernente il completamento del predetto gasdotto.

La volontà italiana di allocare un quota così rilevante di risorse discende dalla piena convinzione che la *Global Partnership* ha una fondamentale valenza nel miglioramento della sicurezza e della stabilità internazionale; essa costituisce un valido strumento per affrontare efficacemente il problema della proliferazione delle armi di distruzione di massa attraverso progetti ed iniziative concreti.

Occorre poi evidenziare il ruolo determinante che la *Global Partnership* svolge anche nei settori della lotta al terrorismo e sotto il profilo della tutela delle popolazioni e del territorio. Da un lato, le armi di cui si occupa, in attesa di smantellamento e distruzione, tendono ad essere più vulnerabili ad attacchi terroristici e, dall'altro lato, la corretta e definitiva eliminazione di tali armi consente di prevenire danni alle popolazioni ed al territorio.

In tale ottica, lo sforzo fin qui intrapreso da parte italiana ha riguardato le due aree d'intervento prioritarie previste dalla *Global Partnership*: la distruzione delle armi chimiche e lo smantellamento dei sottomarini nucleari della flotta russa del Nord, ritirati dal servizio e le attività collegate, relative, in particolare, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito proveniente da tali unità. Dopo una trattativa con i Ministeri degli esteri e dell'energia atomica (MINATOM) della Federazione russa il 5 novembre 2003, in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente Putin, è stato firmato a Roma un Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sottomarini nucleari che prevede un impegno economico per l'Italia di 360 milioni di euro in un periodo di 10 anni.

#### *Scopo, portata e motivi dell'Accordo*

1. Il quadro di riferimento.

A seguito della naturale obsolescenza tecnico-operativa e degli accordi sulla ri-

duzione degli armamenti, sono stati messi fuori servizio, in Russia, nel corso dell'ultimo decennio, 193 sottomarini nucleari (117 appartenenti alla flotta del Nord e 76 a quella del Pacifico), di cui 133 sono sottomarini « *general-purpose* » (SSN) e 60, sottomarini strategici (SSBN). Dei 117 sottomarini della flotta del Nord ritirati dal servizio, 37 contengono ancora a bordo il combustibile irraggiato (*Spent Nuclear Fuel* — SNF), all'interno di 70 reattori nucleari (la maggior parte dei sottomarini è infatti dotata di due reattori nucleari per aumentarne l'affidabilità durante la navigazione).

Il presente Accordo di cooperazione riguarda i sottomarini ed altro naviglio della flotta del Nord.

I sottomarini nucleari della flotta del Nord compiono le operazioni di carico e scarico del combustibile in una serie di basi navali collocate in baie lungo le coste della regione di Murmansk e Arkhangelsk. Molte di queste basi sono oggi fuori uso, ma contengono ancora SNF e rifiuti radioattivi; fra queste, le due basi che contengono la maggiore quantità di materiale fissile e rifiuti sono ad Andreeva Bay e Gremikha Bay. I depositi per lo SNF e i rifiuti radioattivi presso le esistenti basi navali sono spesso saturi e in cattivo stato dal punto di vista del contenimento e della protezione ambientale. La radioattività complessiva esistente ad Andreeva Bay ammonta a svariati milioni di *curie* ed è paragonabile a quella di Chernobyl.

Lo SNF viene trasportato per mare e successivamente per ferrovia e per navigazione fluviale fino al complesso di Mayak (possibili future destinazioni sono anche Tomsk e Krasnoyarsk) per il successivo ritrattamento ed il recupero dell'uranio altamente arricchito e del plutonio. A Mayak sono presenti ingenti quantità di SNF irraggiato, non ancora riprocessato, e di rifiuti radioattivi in forma liquida e solida.

Lo smantellamento dei sottomarini nucleari pone quattro ordini di problemi:

a) la rimozione e il trasporto dello SNF, la cui ultima destinazione è Mayak, e la predisposizione di tutta la logistica

necessaria allo scopo. Quest'ultima comprende:

il potenziamento di una o più basi navali per le operazioni di scarico del combustibile nucleare dai sottomarini;

l'approntamento degli appositi contenitori per il trasporto e il deposito temporaneo del combustibile;

l'adeguamento delle linee ferroviarie e la costruzione di appositi carrelli ferroviari;

l'approntamento di una o più navi opportunamente attrezzate per il trasferimento via mare del combustibile ed eventualmente dei compartimenti reattore nucleare ed altre parti;

b) la realizzazione di depositi polmone (*buffer*) locali e di un deposito interinale nella regione della Russia nord-occidentale per l'accantonamento temporaneo dello SNF che non può essere inviato direttamente a Mayak, sia a causa della condizione e della natura del combustibile (combustibile danneggiato, presente in notevoli quantità, o di caratteristiche speciali, quali il combustibile dei reattori veloci al piombo-bismuto), sia perché la capacità di ritrattamento dell'impianto è ormai satura. La capacità di ricezione del deposito interinale dovrebbe essere di 30-40 mila elementi di combustibile;

c) la gestione e l'accantonamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi generati durante il passato esercizio e nelle operazioni di smantellamento dei sottomarini, per i quali non sono attualmente disponibili, o devono essere potenziate, le attrezzature necessarie (impianti per la solidificazione dei rifiuti liquidi e per la cementazione/compattazione di quelli solidi) e i depositi per lo stoccaggio dei rifiuti condizionati;

d) le operazioni di smantellamento vero e proprio (circa 15 sottomarini all'anno). Queste avvengono separando il compartimento che contiene il reattore nucleare ed i sistemi ausiliari da tutto il

resto. In una prima fase, il taglio avviene di norma in modo da lasciare affiancate al compartimento « nucleare » le due sezioni laterali, che una volta fondellate alle estremità, consentono al « compartimento » così ottenuto di poter essere conservato in mare in condizioni di galleggiamento. A Saida Bay sono conservati circa 40 compartimenti, in condizioni di galleggiamento che stanno diventando sempre più precarie. Il Governo russo ha firmato recentemente un accordo con il Governo tedesco per la realizzazione a Saida Bay di un centro attrezzato per il taglio dei due compartimenti laterali e lo stoccaggio a lungo termine (70 anni) di 120 compartimenti centrali, contenenti i reattori nucleari dei sottomarini, del valore di 300 milioni di euro.

## 2. Gli interventi previsti dall'Accordo di cooperazione.

Nell'ambito dei campi di intervento identificati dall'Accordo e indicati nei successivi paragrafi, è stata individuata una serie di progetti di cooperazione, brevemente descritti qui di seguito, per i quali vengono anche fornite prime indicazioni di costo.

L'insieme di tali progetti costituisce un pacchetto di riferimento iniziale che necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella prima fase dei lavori (punto 3) e che è suscettibile di revisioni ed integrazioni nei limiti del massimale finanziario di 360 milioni di euro stabilito dall'Accordo. I progetti concettuali preliminari sono stati elaborati dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) d'intesa con il MINATOM, e sentite le imprese nazionali potenzialmente interessate.

### 2.1 Lo smantellamento dei sottomarini nucleari

L'Accordo di cooperazione italo-russo prevede di realizzare un progetto riguardante lo smantellamento di sottomarini nucleari ed altri mezzi navali (*budget* sti-

mato 70 milioni di euro). Questo progetto costituisce il nucleo centrale dell'intero Programma italo-russo e dà notevole visibilità all'intervento italiano. I russi hanno chiesto, in particolare, fondi e apparecchiature per lo smantellamento di tre sottomarini nucleari ed un contributo per la messa in sicurezza, scarico del combustibile e smantellamento dell'incrociatore nucleare lanciamissili « Ammiraglio Usciakov ». Oltre ad uno studio strategico sulla migliore organizzazione di cantiere, è prevista la fornitura di macchine di taglio dei sottomarini e di smembratura delle carcasse, nonché di macchine di saldatura, sistemi di movimentazione e di sollevamento.

Dopo il taglio dei compartimenti centrali dei sottomarini, contenenti il reattore nucleare, è necessario trasportare detti compartimenti, nonché i rifiuti ed altri materiali radioattivi, in un luogo idoneo per lo stoccaggio a lungo termine. Il progetto consiste nella realizzazione di appositi mezzi navali (nave/chiatte) in grado di trasportare lungo costa tali compartimenti ed i contenitori con rifiuti radioattivi e/o combustibile irraggiato.

### 2.2 Il trattamento dei rifiuti radioattivi ed il ripristino del territorio

I rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dei sottomarini e delle altre navi nucleari componenti la flotta del Nord e quelli che vengono e verranno prodotti durante il loro smantellamento, sono attualmente conservati in condizioni non idonee, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello della protezione dei lavoratori, in svariati siti della penisola di Kola (in particolare Andreeva Bay e Gremikha Bay dove sono stoccate alcune migliaia di tonnellate di rifiuti radioattivi). Oltre ad immediati interventi tampone, comunque indispensabili, è necessario intervenire in una logica di più ampio respiro, anche per affrontare un altro importante aspetto connesso con il trattamento dei rifiuti radioattivi, ossia la bonifica ambientale dei terreni contaminati da sostanze radioat-

tive. In questo contesto si colloca la richiesta del MINATOM di realizzare un centro regionale per il trattamento di rifiuti radioattivi, che, dotato delle più moderne soluzioni tecnologiche (impianti di cementazione, supercompattazione, decontaminazione, fusione e vetrificazione), possa creare il necessario punto di riferimento per affrontare e risolvere i gravi problemi sopra indicati.

Con i fondi italiani si prevede la realizzazione di un impianto centralizzato a livello regionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi solidi finora accumulati e di quelli che deriveranno dalle operazioni di smantellamento, nonché di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti radioattivi liquidi. Il *budget* stimato ammonta complessivamente a 133 milioni di euro. A valle di uno studio strategico/economico per individuare le migliori tecnologie da utilizzare, si procederà alla progettazione dei due impianti ed alla fornitura delle apparecchiature e dei componenti necessari. In ragione di quanto illustrato al punto 1, lettera *b*), è stato inoltre proposto dalla Parte italiana di provvedere allo stoccaggio a medio termine del combustibile irraggiato in appositi contenitori metallici « a doppio scopo » (stoccaggio e trasporto).

Infine, nell'ottica di una sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi derivanti dal trattamento di quelli esistenti e di quelli che deriveranno dalle ulteriori attività di smantellamento e di ripristino del territorio, il MINATOM ha richiesto uno studio per la realizzazione di un deposito definitivo per rifiuti a bassa e media radioattività da realizzare nella penisola di Kola.

L'operazione dello smantellamento dei sottomarini nucleari, che ha una valenza strategico-militare, si inserisce nella più ampia iniziativa di bonifica della regione del Mare di Barents. Pertanto, tutti gli impianti e le infrastrutture necessari per la gestione dello SNF e dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento dei sottomarini nucleari devono essere dimensionati per fare fronte anche alle esigenze di ripristino della sicurezza del territorio.

Tali operazioni rientrano tra i campi di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

### 2.3 I sistemi di protezione fisica

I sottomarini nucleari e gli altri mezzi navali ritirati dal servizio, i rifiuti radioattivi, il combustibile nucleare esaurito sono collocati in numerosi siti della penisola di Kola e della regione di Arkangelsk, spesso in condizioni precarie, non solo per quanto attiene la sicurezza ambientale e la protezione dei lavoratori, ma anche per il rischio di attentati terroristici e di sottrazione di materiali sensibili. In particolare, i sistemi di protezione fisica dei cantieri navali e dei depositi di materiale radioattivo sono del tutto carenti ed è pertanto necessario provvedere al loro completo rifacimento. Nel programma italo-russo è previsto un intervento su sette siti, indicati dal MINATOM, per quanto attiene sia i sistemi perimetrali, sia quelli interni (controllo accessi, monitoraggio radiologico), con un *budget* stimato di 45 milioni di euro.

### 3. Il programma temporale degli interventi

Lo svolgimento dei lavori si articola in tre fasi principali.

La prima fase, per la messa a punto definitiva dei progetti attraverso l'effettuazione di progetti concettuali e studi di fattibilità.

La seconda fase, finalizzata all'emissione dei contratti di appalto per i singoli progetti, che riguarda la preparazione delle specifiche tecniche e dei *dossier* contrattuali fino all'emissione degli ordini.

La terza fase, destinata alla realizzazione dei progetti, che comprende: la progettazione di dettaglio; la fabbricazione dei componenti e l'approvvigionamento delle apparecchiature; la costruzione delle opere civili; il montaggio, le prove di avviamento e l'esercizio provvisorio degli impianti realizzati.

La durata delle singole fasi sarà diversa per ogni progetto; è tuttavia possibile sti-

mare in circa due anni la durata complessiva delle prime due fasi; mentre la durata della terza fase varierà da un minimo di due anni, per i progetti più semplici, ad un massimo di sei anni (incluso l'esercizio provvisorio degli impianti realizzati) per i progetti più complessi.

#### *Illustrazione dell'articolato dell'Accordo*

Vengono illustrati, di seguito, gli aspetti salienti degli articoli previsti dall'Accordo.

L'articolo 1 indica il massimale complessivo di spesa per il programma di cooperazione, pari a 360 milioni di euro, e l'arco temporale delle attività, pari a 10 anni.

Nel successivo articolo 2 vengono indicati i campi di intervento della cooperazione:

1) smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

2) riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

3) creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

4) bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

5) creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

L'articolo 3 individua gli Organi competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono il Ministero delle attività produttive, per la Parte italiana, e il MINATOM, per la Parte russa.

La SOGIN è stata incaricata dal Ministero delle attività produttive di provvedere al coordinamento generale ed allo

svolgimento delle attività amministrative e operative, finalizzate alla realizzazione dei progetti.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un Comitato direttivo, a livello governativo, formato da due rappresentanti per ognuna delle due Parti, avente lo scopo di favorire la cooperazione, vigilare sull'andamento complessivo dell'Accordo, approvare i singoli progetti che verranno selezionati e dirimere eventuali controversie. L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che le attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, citate in precedenza, saranno svolte da una Unità di Gestione Progettuale integrata, i cui costi di funzionamento saranno coperti con i fondi stanziati dall'Accordo. Il Comitato direttivo provvederà con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unità di Gestione Progettuale, precisandone le competenze e le regole di funzionamento.

L'articolo 5 stabilisce che i progetti approvati dal Comitato direttivo saranno realizzati in base a specifici Accordi esecutivi e Contratti, che verranno stipulati dal Committente russo e da un Fornitore principale scelto di comune accordo in base ad una gara, conformemente alla legislazione, alle norme ed alle regole della Federazione russa. I Contratti saranno avallati da parte italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte italiana al Fornitore principale, aggiudicatario della gara.

Nell'articolo 6 si precisa che l'Organizzazione russa, destinataria dell'assistenza, assume l'impegno di provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle apparecchiature ricevute, che saranno utilizzate nell'esclusivo rispetto delle finalità previste dall'Accordo.

L'articolo 7 è di fondamentale importanza per l'operatività dell'Accordo, in quanto richiede che la Parte russa, oltre ad assicurare la tempestiva emissione di licenze e di permessi ed a fornire tutti i dati e le informazioni necessari per l'attuazione dei singoli progetti, consenta l'accesso ai siti in cui verranno realizzati i progetti. Nel caso di siti ad accesso limi-

tato, verranno poste in atto procedure reciprocamente accettabili.

L'articolo 8 stabilisce che la Parte russa è tenuta a presentare, su richiesta della Parte italiana, la contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti, fermo restando che la Parte italiana può effettuare un controllo diretto, se possibile nei luoghi stessi dove l'assistenza viene fornita o utilizzata, per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione di ogni progetto.

L'articolo 9 definisce la classificazione delle informazioni che saranno scambiate nell'ambito delle attività dell'Accordo; viene precisato che le informazioni definite da una Parte come confidenziali o sensibili saranno trattate conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che le riceve e non potranno essere trasmesse a terzi, senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni.

L'articolo 10 riguarda le norme sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla ripartizione dei relativi diritti, rimandando per le modalità operative a quanto verrà indicato negli Accordi esecutivi e nei Contratti.

L'articolo 11, che riveste anch'esso fondamentale importanza per le sue implicazioni economiche, prevede che la Parte russa esenterà l'assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo, da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili e che saranno presi tutti i necessari provvedimenti per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale. Analoghe norme verranno applicate al personale delle ditte aggiudicatrici dei contratti che svolgeranno la propria attività in Russia, nell'ambito dell'Accordo, ed ai subfornitori russi delle medesime ditte. La Parte russa si farà carico di emettere i documenti necessari e le procedure che assicurino l'espletamento di quanto previsto da questo articolo.

La questione della responsabilità civile per il danno nucleare (*nuclear liability*), trattata nell'articolo 12 dell'Accordo, è certamente uno dei problemi che ha reso difficile, finora, operare nel campo dell'assistenza alle centrali nucleari dell'ex Unione Sovietica e, nel caso particolare, in

quello dello smantellamento dei sottomarini nucleari ed attività collegate. La formulazione di questo articolo è tale da fornire sufficienti garanzie in materia. Vi si precisa, infatti, che, salvo il caso di azioni od omissioni premeditate volte a procurare lesioni o danni, la Parte russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana per perdite o danni di qualsiasi natura arrecati alle proprietà della Federazione russa, come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Nel caso particolare degli incidenti nucleari, la Parte russa provvederà inoltre alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana, in relazione alle richieste di indennizzo di una Parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente all'Accordo, per il danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione russa o anche fuori di esso, come risultato di un incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione russa. Tali impegni saranno ribaditi in una apposita Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile per danno nucleare (il cui testo è allegato all'Accordo e ne forma parte integrante), che sarà rilasciata a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore che opererà in Russia nell'ambito dell'Accordo. Eventuali controversie saranno sottoposte a giudizio arbitrale, conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL).

L'articolo 13 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri trattati internazionali, accordi o intese, ai quali esse abbiano aderito.

L'articolo 14 prevede che eventuali controversie saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, coinvolgendo, eventualmente, il Comitato direttivo di cui all'articolo 4.



L'articolo 15, infine, prevede che l'Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avrà durata di 10 anni, salvo essere prorogato automaticamente per periodi biennali, se nessuna delle due Parti invierà all'altra una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo. L'Accordo, infine, fa salva la facoltà da parte italiana di sospendere l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, qualora la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare e il Protocollo congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, entrino in vigore per la Federazione russa e per la Repubblica italiana.

Gli articoli riguardanti l'accesso ai siti (articolo 7), l'esenzione fiscale (articolo 11) e la « *nuclear liability* » (articolo 12) sono formulati in conformità con il testo adottato, sugli stessi temi, dall'Accordo « *Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation* » (MNEPR). Tale Accordo internazionale definisce il contesto giuridico-amministrativo per i programmi di assistenza alla Russia, in materia ambientale e nucleare, che verranno posti in essere dalle Parti dell'Accordo. Il MNEPR, di cui l'Italia non fa ancora parte, è stato firmato nel maggio del 2003 dopo lunghi e complessi negoziati, durati alcuni anni, e rappresenta un passo in avanti di fondamentale importanza per facilitare la realizzazione di progetti di assistenza in Russia da parte dei Paesi occidentali.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

L'Accordo in esame ha per oggetto principale l'assistenza finanziaria dell'Italia alla Federazione russa, finalizzata alla realizzazione delle opere ed alla fornitura di servizi necessari per lo smantellamento dell'arsenale nucleare esistente nel territorio della Federazione russa, per l'importo complessivo di 360 milioni di euro. Si tratta, quindi, di spese d'investimento.

Come si è precisato nella relazione illustrativa, i campi di intervento indicati all'articolo 2 dell'Accordo sono i seguenti:

smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

Nell'ambito di queste aree di intervento è stata individuata, attraverso contatti a livello tecnico avuti con MINATOM, una prima serie di progetti di cooperazione, succintamente descritti nella relazione illustrativa dove sono anche fornite prime indicazioni sui costi relativi.

Come già precisato, l'insieme di tali progetti costituisce un pacchetto di riferimento iniziale che necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella prima fase dei lavori (vedi punto 3 della relazione illustrativa) e che è suscettibile di revisioni ed integrazioni nei limiti del massimale finanziario di 360 milioni di euro stabilito dall'Accordo.

I progetti definitivi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato direttivo, previsto dall'Accordo.

Come precisato dall'articolo 3 dell'Accordo, alla società SOGIN sarà affidato l'incarico di « provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti ». Il successivo articolo 4 dell'Accordo precisa inoltre che « Per lo svolgimento dell'attività tecnico-gestionale e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione

dei progetti nell'ambito del presente Accordo » sarà costituita una « Unità di Gestione Progettuale integrata ».

In particolare, i compiti che è prevedibile saranno affidati a tale Unità di Gestione Progettuale (UGP) riguardano:

esecuzione degli studi preliminari e degli studi di fattibilità da effettuare per ciascun progetto;

predisposizione delle specifiche tecniche e delle clausole commerciali che costituiscono i *dossier* contrattuali;

supporto ai committenti russi nell'assegnazione e nella gestione degli ordini ai fornitori principali, e nell'assolvimento degli *iter* autorizzativi;

svolgimento di azioni di sorveglianza sulla realizzazione di ciascun progetto;

certificazione dello stato di avanzamento dei lavori ed autorizzazione al pagamento delle relative fatture;

supporto tecnico al Comitato direttivo di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

L'UGP sarà costituita da esperti, sia di parte italiana che di parte russa, ed opererà, per tutta la durata dell'Accordo, presso un ufficio con sede a Mosca. Al funzionamento della UGP ed all'espletamento delle attività sopra indicate provvederà la società SOGIN, in base ad una Convenzione da stipulare con il Ministero delle attività produttive.

I compiti suddetti sono quelli che, in campo internazionale, vengono normalmente assegnati alle Unità di Gestione Progettuale, come quella prevista dall'articolo 4 dell'Accordo, ed il costo per l'assolvimento di tali compiti ammonta di norma intorno al 10-15 per cento dei fondi destinati al progetto da realizzare. Su tali basi è prevedibile che i costi per la gestione dell'Accordo, previsti dalla Convenzione, ammontino a circa 40 milioni di euro, che dovranno essere coperti con fondi stanziati da parte italiana, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

A carico dell'Accordo dovranno gravare per analogia, in quanto funzionali all'esecuzione dell'Accordo stesso, anche le spese derivanti dalle missioni che il Ministero delle attività produttive dovrà disporre per il monitoraggio e la verifica *in loco* dei lavori, come previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo. Tali spese, sulla base del calcolo previsionale di massima, che si riporta in appendice, ammontano a 500.000 euro complessivi.

Le valutazioni finora condotte consentono di operare una prima ripartizione dei fondi previsti dall'Accordo come segue:

1) smantellamento sottomarini e altri mezzi navali

66 milioni di euro

2) trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito di materiali e rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato, bonifica dei siti contaminati e delle relative infrastrutture

208,50 milioni di euro

3) protezione fisica dei siti	45 milioni di euro
4) attività gestionali (Unità di Gestione Progettuale per 10 anni)	40 milioni di euro
5) copertura spese di missione per il funzionamento del Comitato direttivo	0,50 milioni di euro
<b>Totale</b>	<b>360 milioni di euro.</b>

In relazione allo sviluppo delle attività progettuali sarà individuata la distribuzione annuale dei fondi per la durata dell'accordo. Gli impegni previsti per gli anni 2005 e 2006, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, risultano rispettivamente di 8 milioni di euro e 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

I fondi indicati per gli anni 2005 e 2006 saranno destinati allo svolgimento delle attività gestionali, degli studi preliminari, della preparazione delle specifiche tecniche e al pagamento delle prime rate connesse con i contratti principali. Nello specifico, è possibile ipotizzare, nel biennio indicato, l'effettuazione delle attività di seguito descritte.

#### *Attività di smantellamento dei sottomarini.*

È prevista l'effettuazione di studi di fattibilità ai fini di una riorganizzazione dei cantieri, nonché la fornitura di apparecchiature di movimentazione, lo scarico del combustibile da un sottomarino nucleare e da altri mezzi navali e lo smantellamento completo di un sottomarino per un ammontare complessivo di 12,8 milioni di euro.

#### *Miglioramento dei sistemi di protezione fisica dei siti e delle aree sensibili.*

È prevista la fornitura di apparecchiature e componenti per sistemi di sorveglianza e controllo per un ammontare complessivo di 7,5 milioni di euro. Si darà priorità ai siti ed alle aree che ospitano i materiali più pericolosi.

#### *Trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.*

È prevista l'effettuazione di studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi, la progettazione dell'impianto di condizionamento dei rifiuti solidi, la fornitura di un impianto mobile per il trattamento urgente di rifiuti liquidi, la riprogettazione dei contenitori per il trasporto del combustibile dei reattori veloci, incluse le attività di *licensing* e la fornitura di un prototipo da sottoporre a prove di certificazione. I costi previsti ammontano complessivamente a 15,6 milioni di euro.

#### *Nave multiuso per trasporto rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.*

È prevista l'effettuazione dello studio di fattibilità di una nave speciale per il trasporto di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato

e la progettazione della stessa. I costi previsti ammontano a 6,7 milioni di euro.

*Deposito dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività.*

È prevista l'effettuazione di studi preliminari per la localizzazione di un deposito centralizzato per i rifiuti condizionati a bassa e media attività. Il costo previsto ammonta a 3,4 milioni di euro.

*Attività della UGP.*

I costi previsti per lo svolgimento delle attività della UGP per gli anni 2005-2006 ammontano a 4 milioni di euro per le attività operative ed amministrative, e ad 1,3 milioni di euro per le attività tecniche (analisi e studi, preparazione specifiche tecniche, gestione tecnica dei contratti, eccetera) oltre a 0,7 milioni di euro per la preparazione delle relazioni progettuali.

Per quanto riguarda l'effettuazione degli studi di fattibilità menzionati ai punti precedenti, stimati per un ammontare di 6 milioni di euro a valere sulle voci di spesa già evidenziate, l'UGP provvederà mediante contratti con imprese opportunamente selezionate.

Si fa presente, infine, che l'onere connesso al provvedimento, è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Peraltro, le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al contributo indicato, nonché alla partecipazione italiana al Comitato direttivo ed alle visite di monitoraggio, costituiscono riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi.

*A) Necessità dell'intervento normativo.*

Il disegno di legge mira alla ratifica dell'Accordo bilaterale con il quale l'Italia fornisce alla Federazione russa assistenza, a titolo gratuito, per la realizzazione delle opere necessarie per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e per la conseguente gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Si tratta di un impegno molto urgente che ammonta a 360 milioni di euro da erogare nell'arco di 10 anni.

Gli obiettivi dell'Accordo rientrano nel contesto dell'iniziativa *Global Partnership* promossa dal Vertice G8 di Kananaskis nel giugno 2002. Le intese raggiunte in quella sede hanno portato i Paesi del Gruppo ad assumere l'impegno di mettere a disposizione della Russia le risorse necessarie per lo smantellamento degli arsenali di armi nucleari e chimiche presenti sul suo territorio, concordando l'importo della quota gravante su ciascuno di essi.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti; analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario; analisi della compatibilità con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

*Il disegno di legge non ha incidenza sulla normativa statale, primaria e secondaria, poiché tutta l'attività prevista dall'Accordo per la realizzazione degli scopi perseguiti (procedure di gara per la scelta delle imprese appaltatrici di opere e fornitrici di servizi, stipulazione dei contratti, eccetera) si svolgerà sul territorio della Federazione russa e sarà soggetta alla legislazione colà vigente.*

*Il disegno di legge, inoltre, è compatibile con l'ordinamento comunitario, come già peraltro verificato nell'approvazione della legge 17 febbraio 2001, n. 34, con la quale il Parlamento autorizzava la ratifica del primo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (Mosca, 20 gennaio 2000).*

Del resto anche gli altri Stati del G8 e membri dell'Unione europea (Francia, Germania e Regno Unito) hanno concluso, o sono in procinto di concludere, con la Federazione russa accordi nello stesso settore oggetto del presente disegno di legge.

Infine, appare di tutta evidenza, per quanto sopra precisato, che nessuna incompatibilità sussiste tra l'Accordo da ratificare e le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

*C) Impatto amministrativo delle norme proposte.*

Gli obiettivi dell'Accordo verranno perseguiti senza particolari oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di nuove strutture. Infatti la partecipazione degli organi misti previsti dall'articolo 4 dell'Accordo (Comitato direttivo) sarà assicurata dal Ministero delle attività produttive attraverso i suoi organi ordinari, affidando, inoltre, l'incarico di svolgere le attività previste dall'articolo 3 dell'Accordo alla società SOGIN tramite una Convenzione da stipulare appositamente.



## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO  
SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI  
RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA  
GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL  
COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti,

esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa,

desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,

sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché l'importanza di tutelare l'incolumità fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive,

nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri paesi,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

A tal fine la Parte Italiana assisterà gratuitamente la Parte Russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 Milioni di € in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'Art.2. L'insieme di tali attività sarà in seguito denominato "Assistenza".

## Articolo 2

L'Assistenza, in base all'Articolo 1 del presente Accordo, verrà fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:

- smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;
- riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
- creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;
- bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
- creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

## Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono:

- per la Parte Italiana - Ministero delle Attività Produttive della Repubblica Italiana, il quale incarica la Società Gestione Impianti Nucleari "SOGIN" di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
- per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.

## Articolo 4

1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato "Comitato".

Il Comitato è costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumerà la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti.

Il Comitato è convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di:

- garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione;

- vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche;
- individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo.
- dirimere le controversie che dovessero originarsi nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti;
- monitorare le attività operative dell'Unità di Gestione Progettuale.

Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualità di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato.

Le decisioni verranno adottate per consenso.

2. Per lo svolgimento delle attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato costituirà una "Unità di Gestione Progettuale" integrata.

I costi di funzionamento dell'Unità di Gestione Progettuale saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'Art.1 del presente Accordo.

Il Comitato, di cui al primo comma del presente Articolo, provvederà con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unità di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.

### Articolo 5

1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere approvato dal Comitato, avverrà in base a specifici contratti, che verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione sottoscritta dal Committente e dall'Unità di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale.
3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procederà tramite la stipula di Accordi esecutivi.

### Articolo 6

1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione e/o acquistati con i fondi della Parte Italiana secondo quanto previsto dal presente Accordo, conformemente alle procedure concordate tra le Parti e alle clausole dei singoli Contratti o Accordi esecutivi.
2. L'organizzazione russa - destinataria dell'assistenza o committente - assumerà l'impegno di provvedere all'esercizio e alla manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla conservazione dei materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi della Parte Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e materiali esclusivamente nel rispetto delle finalità previste dall'Articolo 1 del presente Accordo.  
Le forniture delle apparecchiature e dei materiali, importati in Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformità alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.

### Articolo 7

La Parte Russa assicurerà la tempestiva emissione, *inter alia*, di licenze, permessi, benestare, nonché dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti. La parte Russa metterà a disposizione i dati e le informazioni necessari all'attuazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. La Parte Russa consentirà l'accesso al territorio dei siti e ai siti stessi necessario alla realizzazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della Federazione Russa, tale accesso dovesse risultare limitato, nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite procedure reciprocamente accettabili. Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite anche le procedure e l'entità delle informazioni che dovranno essere trasferite.

### Articolo 8

1. L'organizzazione russa - destinataria dell'Assistenza - tiene debita contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte Italiana e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicità regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o come diversamente concordato.

2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno diritto, entro sessanta giorni dall'invio di tale richiesta, di effettuare un controllo dell'utilizzo di qualsiasi forma di Assistenza fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo, se possibile nei luoghi dove tale Assistenza viene fornita o utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o dall'interruzione anticipata di un determinato progetto, sempre che nell'Accordo Esecutivo non sia stato indicato un diverso periodo. I dettagli pratici di tali revisioni dei conti e di auditing vengono stabiliti negli Accordi Esecutivi.

### Articolo 9

Il presente Accordo non prevede lo scambio di informazioni che costituiscano segreto di Stato della Federazione Russa o rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana.

Le informazioni trasmesse conformemente al presente Accordo o generate a seguito della sua attuazione e considerate da una delle Parti sensibili o confidenziali dovranno essere definite espressamente. I documenti trasmessi in conformità al presente Accordo o risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato.

Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verrà effettuato conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che riceverà dette informazioni, e tali informazioni non verranno divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla realizzazione del presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni.

Conformemente alla legislazione russa dette informazioni verranno trattate come "informazioni d'ufficio a diffusione limitata". Ad esse sarà garantita una adeguata protezione.

Conformemente alla legislazione italiana dette informazioni verranno trattate come "informazioni appartenenti a Stato straniero e trasmesse in via confidenziale". Ad esse sarà garantita una adeguata protezione.

Le Parti limiteranno al massimo il numero delle persone che hanno l'accesso alle informazioni definite "confidenziali" o "sensibili".

### Articolo 10

Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale già esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla proprietà intellettuale sviluppata nell'ambito del presente Accordo. Gli

aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.

### Articolo 11

1. La Parte Russa esenterà l'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili. La Parte Russa prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale all'Assistenza fornita nell'ambito di questo Accordo. Tali provvedimenti includono l'emanazione di lettere da parte delle competenti autorità locali e regionali che confermino la non applicabilità dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo. Tali lettere di conferma, relativamente alle località e alle regioni in cui si realizzeranno i progetti in conformità al presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti.
2. La Parte Russa esenterà sul territorio della Federazione Russa le remunerazioni delle persone fisiche straniere e dei cittadini russi abitualmente non residenti nella Federazione Russa dalle imposte sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri tributi di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali persone in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente comma, la Parte Russa non avrà alcun obbligo nei confronti delle persone che percepiscono tali remunerazioni per quanto concerne il sistema di previdenza sociale o altri fondi statali.
3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti, fornitori e subfornitori potranno importare nella Federazione Russa ed esportare da essa apparecchiature, merci, materiali o servizi necessari alla realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle disposizioni riguardanti la fornitura dell'Assistenza, le importazioni ed esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi doganali, tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o tributi simili.
4. Le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio della Federazione Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e da altri tributi con riferimento ad attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione Russa per la



realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del presente Accordo, così come per lavori effettuati e servizi resi entro il territorio della Federazione Russa.

5. L'imposizione di tributi verrà considerata un valido motivo per sospendere o interrompere un progetto dell'Assistenza, o per impedirne l'inizio.
6. La Parte Russa è responsabile per le procedure che assicurano l'espletamento di quanto previsto da questo Articolo. I documenti necessari saranno emessi dall'autorità competente.

### Articolo 12

1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, dei contraenti, dei subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali arrecati alle proprietà della Federazione Russa come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.
2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da loro azioni premeditate, la Parte Russa provvederà alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana, del suo personale, di qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente al presente Accordo, per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa.

3. Su richiesta della Parte Italiana, la Parte Russa o un suo rappresentante autorizzato rilascerà una Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore a conferma di quanto disposto dal presente Accordo. Un modello della detta Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile si allega come parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti, in caso di necessità, possono tenere consultazioni su questioni concernenti le richieste d'indennizzo e i procedimenti giudiziari di cui al presente Articolo.
5. Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla responsabilità civile, di cui al comma 2 del presente Articolo, verrà effettuato tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua valuta nazionale.
6. La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i consulenti, i fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e il loro personale hanno la facoltà di sottoporre ogni controversia derivante dagli obblighi previsti dal presente Articolo a giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) qualora non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile entro novanta giorni dalla sua presentazione alla Parte Russa. Ogni decisione dell'arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in controversia.
7. Nulla di questo Articolo dovrà essere interpretato come riconoscimento della giurisdizione di qualsiasi foro o corte al di fuori della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di parti terze, nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma 2 del presente Articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente Articolo e i casi in cui la Federazione Russa si sia assunta l'obbligo di accettare e di eseguire la sentenza di una corte basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali.
8. Nulla del presente Articolo dovrà essere interpretato come rinuncia all'immunità delle Parti in relazione alle eventuali richieste d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate ad una qualsiasi delle Parti.

9. I termini utilizzati nel presente Articolo vengono interpretati come segue:

“Incidente nucleare”: qualsiasi incidente o una serie di incidenti che arrechino danno nucleare;

“Danno nucleare”:

- (i) morte, lesioni corporali di qualsiasi natura, qualsiasi perdita di beni o danno a beni che siano originati o derivati dalle proprietà radioattive o da una combinazione di proprietà radioattive con proprietà tossiche, esplosive o da altre proprietà pericolose del combustibile nucleare o dei prodotti o rifiuti nucleari presenti in un impianto nucleare, o di materiale nucleare proveniente da un impianto nucleare, prodotto in esso o ad esso destinato;
- (ii) qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori sopra menzionati o derivati da essi, se ciò è previsto dalla legge del foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e,
- (iii) se ciò è previsto dalla legge dello Stato nel quale è situato l'impianto nucleare dell' esercente responsabile di un impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di qualsiasi natura, che siano originati o causati da radiazioni ionizzanti di altro tipo emesse da qualsiasi altra fonte di radiazione all'interno di un impianto nucleare.

10. Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno nucleare e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare e da uno o più incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura in cui non può essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verrà, ai fini del presente Accordo, considerato come Danno nucleare arrecato da detto Incidente nucleare.

### Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali esse abbiano aderito.

### Articolo 14

1. Le controversie originate dall'interpretazione di singole disposizioni del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno avviate non oltre 90 giorni dalla data dell'invio della

notifica da una delle Parti all'altra. In caso di necessità le controversie saranno portate all'esame del Comitato.

2. Qualora i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a quanto disposto dal presente Accordo, prevarrà quest'ultimo.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate, previo accordo scritto tra le Parti.

### Articolo 15


1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avrà la durata di 10 anni.
2. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prorogata per periodi biennali, se nessuna delle Parti invierà all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza del presente Accordo.
3. Gli obblighi assunti in conformità agli Articoli 6, 8, 10, 11, 12 e 14 del presente Accordo restano in vigore indipendentemente da ogni successivo trasferimento dei diritti di proprietà dei beni, apparecchiature o materiali oggetto dell'Assistenza, anche in caso di cessazione della validità del presente Accordo o oltre la data di scadenza dello stesso.
4. Anche in caso di un'eventuale cessazione di validità del presente Accordo o di scadenza dello stesso, esso continuerà ad essere applicato a qualsiasi Contratto o Accordo Esecutivo, di cui le Parti concordino una proroga, per il periodo di validità di tale Contratto o Accordo Esecutivo.
5. Nel caso in cui la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963 (di seguito denominata "Convenzione di Vienna") e il Protocollo Congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi<sup>1</sup> del 21 settembre 1988 (di seguito denominato "Protocollo Congiunto") entrino in vigore per la Federazione Russa, e la Convenzione di Vienna oppure la Convenzione di Parigi sulla

<sup>1</sup> Convenzione di Parigi sulla responsabilità nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960.


responsabilità nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 e il Protocollo Congiunto entrino in vigore per la Repubblica Italiana, la Parte Italiana ha facoltà, a sua discrezione e previa notifica scritta alla Parte Russa, di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'Articolo 12 del presente Accordo tra le Parti in rapporto a qualsiasi attività realizzata conformemente all'Accordo per la quale siano applicabili tali trattati. Le Parti si daranno reciproca comunicazione scritta in merito alle date di entrata in vigore di tali trattati sui rispettivi territori.

Concluso a Roma il 5 novembre 2003 in due esemplari originali, redatti in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Federazione Russa



## ALLEGATO

MODELLO DI  
LETTERA DI CONFERMA DELL'ESONERO DALLA  
RESPONSABILITA' CIVILE NUCLEARE

emessa dal  
Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa  
indirizzata a [Contraente]<sup>1</sup>

Egregi Signori,

il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sono Parti dell'Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari russi radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato in Roma il 5 novembre 2003 (in seguito denominato "Accordo").

Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per conto del Governo della Federazione Russa, conferma con la presente che [il Contraente] ha stipulato, in conformità all'Articolo 5 dell'Accordo, un [Accordo Esecutivo o Contratto] con il [Destinatario] in [data] per fornire aiuto tecnico (Assistenza) per la realizzazione del progetto denominato [nome del progetto]. Le persone fisiche e giuridiche indicate nella lista allegata sono: personale, subcontraenti, fornitori, subfornitori e consulenti di [denominazione del Contraente], che forniranno le attrezzature, le merci ed i servizi in conformità a [Accordo Esecutivo o Contratto]. Il [Contraente] può modificare questa lista di volta in volta previa notifica al Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa o a un suo rappresentante delegato alla realizzazione del [denominazione del progetto].

Il Ministero della Federazione Russa per l'Energia Atomica, agendo per conto del Governo della Federazione Russa, conferma che, in conformità ai commi 1 e 2 dell'Articolo 12 dell'Accordo:

- a) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti del [Contraente], del loro personale, dei contraenti, subcontraenti,

<sup>1</sup> E' opportuno inviare una notifica al Governo dello Stato in cui il Contraente svolge la propria attività.

dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che può essere modificata di volta in volta, per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali, arrecati alle proprietà della Federazione Russa come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Resta inteso che il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.

- b) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da azioni premeditate, esso provvederà alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo e non promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti di [denominazione del Contraente], del suo personale, di qualsiasi subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che può essere modificata di volta in volta, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente all'Accordo per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa.

Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per conto del governo della Federazione Russa, riconosce che qualsiasi, disputa, controversia o richiesta d'indennizzo derivanti dalla presente Lettera di conferma sull'esonero dalla responsabilità civile, o attinenti ad essa, ivi inclusa la sua esistenza e validità, verrà esaminato e risolto in via definitiva attraverso giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale UNCITRAL, qualora entro novanta giorni dalla sua presentazione all'esame del Governo della Federazione Russa non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile. L'Autorità nominata ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL è la Camera di Commercio di Stoccolma. Il luogo dell'Arbitrato è l'Istituto per l'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, città di Stoccolma, Svezia e la legge applicabile è quella svedese. Laddove il Regolamento Arbitrale UNCITRAL non venisse applicato ad una specifica situazione, il Tribunale dell'Arbitrato stabilirà come procedere ulteriormente.

La presente Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile entrerà in vigore con la firma del Ministero per l'Energia

Atomica della Federazione Russa, agente per conto del Governo della Federazione Russa, e avrà vigore conformemente all'Accordo.

(firma)

(Titolo)

(Rappresentante delegato del Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa)

(data)





*Ministero degli Affari Esteri*

D.G. Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani

Ufficio VII

MAE – Sede – 207 – P

Prot. 0164661 del 02/04/2004

### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Federazione Russa ed ha l'onore di fare riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per la Cooperazione nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa e l'Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmati a Roma il 5 novembre 2003.

In riscontro alle proposte di modifica dei testi dei summenzionati accordi formulate dal Governo della Federazione Russa, il Governo della Repubblica Italiana ha preparato la risposta in allegato alla presente Nota Verbale. Come si potrà notare quasi tutte le proposte formulate dalla Federazione Russa sono state accettate ad eccezione di alcune che incidono sull'applicazione stessa degli Accordi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Federazione Russa gli atti della sua più alta considerazione.

---

**AMBASCIATA DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA**

Via Gaeta, 5  
00185 – Roma

**Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito**

**TESTO RUSSO DELL'ACCORDO**

1 — Al secondo capoverso dell'Art. 1 dopo le parole “di cui all'Art. 2 del presente” sostituire la parola “соглашение” con “Соглашение” (con С maiuscola).

**Commento:** La proposta russa è accettabile.

2 — Alla fine del secondo trattino dell'Art. 2 sostituire “,” con “;”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile.

3 — Al comma 2 dell'Art. 5 dopo le parole “поставщику особого сертификатка” aggiungere “,”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile.

4 — Al comma 3 dell'Art. 5 dopo le parole “соглашение” eliminare “или контракты” (proposta della parte italiana)

**Commento:** La proposta russa accoglie quella formulata da parte italiana ed è pertanto accettabile.

5 — Al comma 2 dell'Art.11 dopo le parole “Российская Сторона освобождает” eliminare “от”

**Commento:** La proposta russa è accettabile (il testo significa: *la Parte Russa esenterà le retribuzioni ecc. ecc. dalle tasse* .....Il testo attuale recita: *la Parte Russa esenterà dalle retribuzioni .....dalle tasse*, il che è evidentemente errato.

6 — Al comma 2 dell'Art.11 dopo le parole “а также российским гражданам” sostituire “постоянно” con “обычно”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile. Il testo italiano recita *abituamente* (обычно) e non *continuamente* (постоянно).

7 — Al comma 2 dell'Art.11 dopo le parole “В отношении вознаграждений” aggiungere “, освобождаемых от налогообложения”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile. Viene aggiunto *esentate dalla tassazione* (освобожденных от налогообложения) ed il testo russo viene così perfettamente a corrispondere a quello italiano, che già contiene *esentate dalla tassazione*.

### TESTO ITALIANO DELL'ACCORDO

1 — Al secondo capoverso dell'Art.1 dopo le parole “di cui all'Art. 2” aggiungere “*del presente accordo*”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile, purché Accordo sia scritto con la A maiuscola (vedi medesimo commento sul testo russo).

2 — Al comma 2 dell'Art. 6 dopo le parole “materiali messi a disposizione” e davanti all'“o” aggiungere “*e/*”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo).

3 — All'Art. 7 dopo le parole “nonché dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti” aggiungere “*nell'ambito del presente Accordo*”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo), poiché specifica che solo per i progetti previsti nell'accordo in questione, e non ad altri, si applicheranno le disposizioni dell'Art. 7.

4 — Al comma 1 dell'Art.8 dopo le parole “e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla” sostituire “Parte interessata” con “*Parte Italiana*”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo).

5 — Al comma 1 dell'Art. 11 dopo le parole “per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e “eliminare “/o”.

**Commento:** La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo).

6 — All'inizio del comma 4 dell'Art. 11 cancellare “*in aggiunta alle disposizioni contenute nei commi precedenti*”.

**Commento:** La proposta russa accoglie quella formulata da parte italiana ed è pertanto accettabile.

7 — Al comma 2 dell'Art.12 dopo le parole “non avanzerà richieste di indennizzo” sostituire “;” (alternato italiano), nonché “e” (alternato russo) con “o” (in risposta alla proposta della Parte Italiana).

**Commento:** L'opzione migliore, onde evitare problemi nella fasi di ratifica, è lasciare i testi come sono, facendo riferimento al fatto che tale discrepanza, peraltro non sostanziale, esiste anche tra il testo inglese e quello russo del MNEPR.

8 — Al comma 6 dell'Art. 12 dopo le parole “è definitiva e vincolante per le parti” sostituire “del conflitto” con “*della controversia*” (proposta della parte italiana).

**Commento:** la controparte russa ha accettato la proposta fatta dalla parte italiana.

9 – Al comma 9 dell'Art. 12: dopo le parole “incidente nucleare” – qualsiasi incidente o una serie di incidenti” aggiungere “*della stessa origine*” (come nella Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963).

**Commento:** La proposta russa è corretta (trova corrispondenza nel testo russo) ed è pertanto accettabile.

10 – Al medesimo comma 9 dell'Art. 12: al capoverso III sostituire “dello Stato nel quale è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile di un impianto” con “dello stato responsabile di un impianto” (come nella Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963).

**Commento:** Si dovrebbe proporre ai russi di lasciare i testi come sono, facendo riferimento al fatto che la discrepanza, peraltro non sostanziale, deriva dall'MNEPR .

11 – Al comma 10 dell'Art. 12 dopo le parole “arrecati da un incidente nucleare” aggiungere “o arrecati da un incidente nucleare insieme a uno o più incidenti di altro tipo (come nella Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963).

**Commento:** La proposta di modifica della parte russa riconcilia il testo italiano con il testo inglese del MNEPR. La proposta russa è pertanto accettabile.

12 – Al comma 4 dell'Art.15 davanti alle parole “concordino una proroga” sostituire “le Parti” con “*le parti*” (con p minuscola) ed aggiungere “*di questo Contratto o Accordo Esecutivo*”.

**Commento:** La proposta di modifica della parte russa è accettabile.

13 – Al comma 5 dell'Art. 15 dopo le parole “nel caso in cui” eliminare “;”, nonche' la suddivisione in capoversi e la loro specificazione con le lettere a) e b) (proposta della parte italiana).

**Commento:** La proposta di modifica della parte russa accoglie la proposta italiana ed è pertanto accettabile.

Traduzione non ufficiale dal russo

Ministero degli Affari Esteri  
della Federazione Russa  
N. 2620/1edn

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di proporre di apportare, tramite scambio di Note Verbali, le seguenti correzioni di carattere tecnico nei testi russo ed italiano dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato a Roma il 5 novembre 2003 (qui di seguito "Accordo"):

Nel testo russo dell'Accordo:

1. Al secondo capoverso dell'Art.1 dopo le parole "di cui all'Art.2 del presente" sostituire la parola "соглашение" con "Соглашение" (con C maiuscola);
2. Alla fine del secondo trattino dell'Art.2 sostituire " ," con " ,";
3. Al comma 2 dell'Art.5 dopo le parole "поставщику особого сертификата" aggiungere una virgola " ,";
4. Al comma 3 dell'Art. 5 dopo le parole "соглашение" eliminare "или контракты";
5. Al comma 2 dell'Art. 11 dopo le parole "Российская Сторона освобождает" eliminare "от";

---

Ambasciata d'Italia  
nella Federazione Russa  
Mosca

6. Al comma 2 dell'Art. 11 dopo le parole “а также российским гражданам” sostituire “постоянно” con “обычно”;

7. Al comma 2 dell'Art. 11 dopo le parole “В отношении вознаграждений” aggiungere “, освобождаемых от налогообложения”;

Nel testo italiano dell'Accordo:

1. Al secondo capoverso dell'Art. 1 dopo le parole “di cui all'Art.2” aggiungere “del presente Accordo”;

2. Al comma 2 dell'Art. 6 dopo le parole “materiali messi a disposizione” e davanti all' “o” aggiungere “e”;

3. All'Art. 7 dopo le parole “nonche' dei permessi doganale necessari per un efficace svolgimento dei progetti” aggiungere “nell'ambito del presente Accordo”;

4. Al comma 1 dell'Art. 8 dopo le parole “e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificata alla” sostituire “Parte interessata” con “Parte Italiana”;

5. Al comma 1 dell'Art. 11 dopo le parole “per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e” eliminare “/o”;

6. All'inizio del comma 4 dell'Art. 11 cancellare “in aggiunta alle disposizioni contenute nei commi precedenti”;

7. Al comma 6 dell'Art. 12 dopo le parole “e' definitiva e vincolante per la parti” sostituire “del conflitto” con “della controversia”;

8. Al comma 9 dell'Art. 12 dopo le parole “incidente nucleare” — qualsiasi incidente o una serie di incidenti” aggiungere “della stessa origine” ;

9. Al comma 10 dell'Art.12 dopo le parole “arrecati da un'incidente nucleare” aggiungere “o arrecati da un'incidente nucleare insieme a uno o piu' incidenti di altro tipo”;

10. Al comma 4 dell'Art. 15 davanti alle parole “concordino una proroga” sostituire “le Parti” con “le parti” (con p minuscola) ed aggiungere “di questo Contratto o Accordo Esecutivo”;

11. Al comma 5 dell'Art. 15 dopo le parole "nel caso in cui" eliminare ":", nonche' la suddivisione in capoversi e la loro specificazione con e lettere a) e b).

Nel caso di assenso da parte italiana di quanto sopra esposto questo Ministero chiede a codesta Ambasciata di notificarglielo per iscritto. In tale caso le correzioni sopra indicate verranno considerate apportate nei testi russo ed italiano dell'Accordo in conformita' al punto 1 b) dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati internazionali del 1969.

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia nella Federazione Russa i sensi della sua piu' alta considerazione.

Mosca, 7 maggio 2004

№ 2620/1едн

Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Посольству Итальянской Республики в Российской Федерации и имеет честь предложить внести путем обмена нотами исправления технического характера в русский и итальянский тексты подписанного в Риме 5 ноября 2003 года Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области утилизации российских атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота и безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом (в дальнейшем именуемого «Соглашение»).

В тексте Соглашения на русском языке:

1. Во втором абзаце статьи 1 после слов «указанных в Статье 2 настоящего» заменить слово «соглашения» на «Соглашения» (с заглавной буквы);

**ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ**

г.Москва



2. В конце второго пункта перечисления, обозначенного дефисом, статьи 2 заменить «,» на «;»;
  3. В пункте 2 статьи 5 после слов «поставщику особого сертификата» добавить запятую «,»;
  4. В пункте 3 статьи 5 после слов «соглашения» снять «или контракты»;
  5. В пункте 2 статьи 11 после слов «Российская Сторона освобождает» снять «от»;
  6. В пункте 2 статьи 11 после слов «а также российским гражданам,» заменить «постоянно» на «обычно»;
  7. В пункте 2 статьи 11 после слов «В отношении вознаграждений» добавить «, освобождаемых от налогообложения».
- В тексте Соглашения на итальянском языке:
1. Во втором абзаце статьи 1 после слов «di cui all'Art.2» добавить «del presente Accordo»;
  2. В пункте 2 статьи 6 после слов «materiali messi a disposizione» и перед «о» добавить «e/»;
  3. В статье 7 после слов «nonche' dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti» добавить «nell'ambito del presente Accordo»;
  4. В пункте 1 статьи 8 после слов «e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla» заменить «Parte interessata» на «Parte Italiana»;
  5. В пункте 1 статьи 11 после слов «per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e» снять «/o»;

6. В начале пункта 4 статьи 11 снять «in aggiunta alle disposizioni contenute nei commi precedenti»;

7. В пункте 6 статьи 12 после слов «e' definitiva e vincolante per le parti» заменить «del conflitto» на «della controversia»;

8. В пункте 9 статьи 12 после слов « «incidente nucleare» — qualsiasi incidente o una serie di incidenti» добавить «della stessa origine»;

9. В пункте 10 статьи 12 после слов «artecati da un'incidente nucleare» добавить «o artecati da un'incidente nucleare insieme a uno o piu' incidenti di altro tipo»;

10. В пункте 4 статьи 15 перед словами «sopcordino una proroga» заменить «le Parti» на «le parti» (со строчной буквы) и добавить «di questo Contratto e Accordo Esecutivo»;

11. В пункте 5 статьи 15 после слов «nel caso in cui» снять «;», разделить на абзацы и их обозначение «a)» и «b)».

В случае согласия Итальянской Стороны с вышеизложенным предложением Министерство просит Посольство уведомить его в письменной форме. В таком случае указанные исправления будут считаться внесенными в русский и итальянский тексты Соглашения в соответствии с пунктом 1 «b» статьи 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству уверения в своем самом высоком уважении.



Москва, 7 мая 2004 года



*Ministero degli Affari Esteri*

205 P 0248357

25 MAG. 2004

### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Federazione Russa ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale N. 2620/ledn, del 7 maggio 2004 del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa (allegata alla presente Nota Verbale), concernente l'«Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito», che risponde alla Nota Verbale N. 207/0164661, del 2 aprile 2004.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare il proprio assenso sulle modifiche ai testi russo ed italiano dell'Accordo in questione, quali elencate nella Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

Pertanto, le correzioni in questione vengono considerate apportate nei testi russo ed italiano dell'Accordo sopra menzionato, in conformità al punto 1 b) dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati internazionali del 1969.

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Federazione Russa e si avvale dell'occasione per rinnovarle i sensi dalla sua alta considerazione.



**AMBASCIATA DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA**

Via Gaeta, 5  
00185 - Roma

€ 0,84



\*14PDL0066420\*